

contro partite agli impegni che l'Istituto andava ad assumere verso i vitaliziati, dei corrispondenti investimenti a lungo ammortamento, e di durata almeno pari alla vita media dei vitaliziati. L'Istituto si metteva così in condizione di poter regolare sul saggio di rendimento di siffatte operazioni il tasso di rendita da corrispondersi ai vitaliziandi.

Con tale principio direttivo e considerato che all'Istituto si offriva nelle operazioni di acquisto di annualità dovute dallo Stato per concorsi nelle spese per opere pubbliche, un largo campo di investimenti sicuri e stabili, con periodo di ammortamento sufficientemente lungo e a tasso remuneratore, il Consiglio, ferma lasciando la base demografica, adottò per le rendite vitalizie immediate il tasso di rendimento finanziario del 4 %; nella intesa che le tariffe stesse sarebbero state sottoposte a periodica revisione in corrispondenza delle eventuali mutazioni nelle condizioni di investimento delle operazioni so-